

# STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria  
del 4 giugno 1999

Atto registrato dal Notaio Cavandoli  
in Mantova in data 11.06.1999 con il n.2209

### *Art.1*

È costituito in Mantova il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI – ANCE MANTOVA, facente parte dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova e con sede presso la stessa.

### *Art.2*

#### **SCOPI**

Il Collegio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e il progresso dell'industria edilizia e dei tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

Nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – il Collegio in particolare:

- a. Assume la rappresentanza provinciale della categoria edile
- b. Stipula contratti ed accordi collettivi di categoria, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE, ne cura l'osservanza ed interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro
- c. Nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria e in tutti gli organi in cui la rappresentanza dei costruttori edili sia prevista dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti di lavoro
- d. Designa ai competenti organi della Associazione degli Industriali i propri rappresentanti, sia nella Associazione stessa sia negli organismi ed enti di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dalla Associazione degli Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più categorie
- e. Promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari, fornendo agli associati assistenza e consulenza sia a livello generale sia per lo svolgimento di singole pratiche di interesse professionale
- f. Tutela gli interessi morali e professionali degli iscritti, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità, ente ed ufficio, e di altre organizzazioni sindacali ed economiche

- g. Cura il miglioramento delle condizioni morali e materiali delle maestranze addette all'industria delle costruzioni con particolare riguardo all'istruzione professionale e all'infortunistica

### *Art.3*

## **DEI SOCI**

Sono soci del Collegio le imprese di costruzione e le imprese specialistiche del settore delle costruzioni operanti nel territorio nazionale e all'estero indipendentemente dal loro campo di attività, dalle dimensioni e dalla natura giuridica.

Al Collegio possono aderire in qualità di soci aggregati organizzazioni con caratteristiche e criteri previsti dal successivo art.9.

Si intendono:

- a. Imprese di costruzione quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b. Imprese specialistiche quelle la cui vocazione è eseguire come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, disponendo di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia

Ciascuna impresa associate è rappresentata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, salvo che l'impresa stessa indichi altra persona qualificata dell'ambito aziendale delegata a rappresentarla nei confronti del Collegio.

### *Art.4*

Le domande di ammissione a socio devono contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla Statuto e dalle deliberazioni adottate dagli Organi del Collegio.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo del Collegio per un parere vincolante preventivo.

## *Art.5*

Con la domanda di ammissione, i soci si obbligano a:

- a. Osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi del Collegio, in base allo Statuto del medesimo;
- b. In relazione al rapporto associativo esistente fra il Collegio e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE – ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'ANCE stessa, fra le quali l'adesione automatica al Centro Regionale dei Costruttori Edili della Lombardia – Centredil – ANCE Lombardia. Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare nel Collegio l'obbligo di osservare quanto previsto dallo Statuto dell'ANCE e del Centredil – ANCE Lombardia;
- c. Seguire le direttive emanate dal Collegio per la tutela degli interessi collettivi degli associati, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con tali direttive ed in particolare dal far parte di altre associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza del Collegio;
- d. Fornire al Collegio tutti gli elementi, dati e notizie che venissero richiesti dalla stessa, nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie;
- e. Versare i contributi dovuti al Collegio, nella misura e con le modalità stabilite dalla Assemblea ordinaria, nonché i contributi dovuti all'ANCE nella misura e secondo le modalità deliberate annualmente dall'Assemblea di questa;
- f. Versare in occasione di lavori svolti al di fuori della provincia di Mantova, i contributi dovuti alle associazioni territoriali appartenenti all'ANCE, secondo le determinazioni e i criteri di ripartizione stabiliti dall'Assemblea dell'ANCE.

## *Art.6*

### **CONTRIBUTI**

Le imprese aderenti al Collegio sono tenute in applicazione a quanto disposto dall'art.5 e secondo quanto deliberato dall'Assemblea a corrispondere un contributo associativo annuo commisurato a parametri, quali le retribuzioni e la cifra d'affari in lavori, significativi ai fini dell'operatività aziendale.

L'importo del contributo associativo annuo per ciascun iscritto non potrà essere inferiore ad una quota minima, né superiore ad una quota massima da prestabilire in conformità alle deliberazioni adottate in Assemblea.

Il gettito delle quote provinciali di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore è di esclusiva pertinenza del Collegio che ne ha completa disponibilità.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Organizzazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.

#### *Art.7*

La quota di socio si perde:

- a. Per dimissioni
- b. Per cessazione dell'attività
- c. Per morosità nel pagamento dei contributi associativi
- d. Per espulsione.

#### *Art.8*

### **GRUPPI DI SETTORE**

Fermi restando i principi dell'unitarietà della rappresentanza degli organi del Collegio, dell'accesso delle imprese al sistema ANCE per il tramite del Collegio e della piena parità di diritti ed obblighi dell'impresa associata, vengono istituiti i seguenti gruppi di settore:

- Edilizia prefabbricata
- Fondazioni, indagini e lavori speciali nel sottosuolo
- Calcestruzzo preconfezionato
- Lavori complementari all'edilizia
- Linee elettriche
- Linee telefoniche e telecomunicazioni
- Applicazione di bitume e derivati
- Materiali da costruzione.

#### *Art.9*

## **SOCI AGGREGATI**

Possono essere ammessi a far parte del Collegio, in qualità di soci aggregati, enti pubblici e privati anche di natura pubblica, organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni professionali e imprese operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi del presente Statuto.

L'ammissione al Collegio in qualità di socio aggregato è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo che stabilisce le condizioni e le modalità del rapporto associativo.

### *Art.10*

L'appartenenza al Collegio ed il conseguente impegno finanziario dei Soci verso il medesimo è di due anni e rimane tale anche in caso di dimissioni anticipate. Le dimissioni dovranno essere presentate con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'impegno. Trascorso il biennio, l'impegno continua su base annuale.

### *Art.11*

## **ORGANI**

Sono organi del Collegio:

- a. L'Assemblea Generale dei Soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. I Vice Presidenti
- e. Il Comitato di Presidenza
- f. Il Collegio dei Probiviri.

### *Art.12*

## **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art.3 ed ha il compito di:

- a. Eleggere il Presidente
- b. Eleggere il Vice Presidente

- c. Eleggere il Delegato delle piccole imprese edili in seno all'Associazione Industriali
- d. Eleggere il Consiglio Direttivo
- e. Eleggere in Sindaci
- f. Eleggere i Probiviri
- g. Esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo del Collegio
- h. Determinare la misura e le modalità di calcolo dei contributi associativi del Collegio
- i. Apportare le modifiche allo Statuto del Collegio.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il marzo di ogni anno.

Essa delibera validamente:

- In prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% dei voti di cui dispongono tutti i soci e con la maggioranza dei voti presenti o rappresentanti;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Ogni impresa dispone di un numero di voti in rapporto al numero medio dei dipendenti che hanno prestato la loro opera nell'azienda durante l'anno precedente a quello nel quale si verifica la votazione.

Ogni impresa ha diritto ad un voto ove abbia mediamente alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori; due voti ove abbia alle proprie dipendenze da undici a cinquanta lavoratori; tre voti ove abbia alle proprie dipendenze da cinquantuno a cento lavoratori.

Alle aziende con oltre cento dipendenti, comporterà un voto in più per ogni scaglione di cinquanta o frazione di cinquanta dipendenti.

Ogni impresa associata può farsi rappresentare all'Assemblea da altra associata mediante apposita delega scritta; non è ammessa più di una delega a favore della stessa associata, né sono consentite deleghe a favore di terzi non associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Collegio o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano. Funge da Segretario il Segretario del Collegio. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, quando in essa si svolgono votazioni.

In caso d'urgenza, il Presidente può, sentito il Consiglio, convocare l'Assemblea straordinaria per provvedimenti d'urgenza o di straordinaria amministrazione.

Per la validità delle decisioni dell'Assemblea straordinaria, si applicano le stesse norme previste per la Assemblea ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento del Collegio occorre l'intervento dei quattro quinti dei voti presenti o rappresentati.

### *Art.13*

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato all'Assemblea.

In particolare:

- a. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b. Assume le iniziative di utilità generale
- c. Fissa la data delle Assemblee
- d. Traccia le direttive delle azioni che il Collegio deve intraprendere per una migliore tutela e difesa degli interessi della categoria
- e. Formula all'assemblea dei soci motivate proposte in relazione all'elezione del Presidente, avvalendosi, qualora ritenuto opportuno, dell'apporto di apposita Commissione di designazione
  - e-1. predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo
  - e-2. proporre all'Assemblea la misura e le modalità di calcolo dei contributi del Collegio
  - e-3. proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto del Collegio
- f. Nomina o designa i rappresentanti del Collegio presso gli Organi centrali e periferici dell'ANCE e in tutti gli enti ed organismi secondo le competenze del Collegio di cui all'art.2, lett. c) e d).

Inoltre, può deliberare la creazione di particolari Commissioni o Comitati speciali di studio, quali propri organi consultivi e coadiutori.



Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri effettivi eletti dall'Assemblea e dai Past Presidents in qualità di membri di diritto.

I componenti effettivi vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.

Le sue sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti: le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti in ragione di un voto per ciascuno. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo e quale Segretario, il Segretario del Collegio.

#### *Art.13/bis*

### **DELEGATO DELLE PICCOLE IMPRESE EDILI**

È eletto dall'Assemblea fra quanti ne hanno diritto, su proposta del Consiglio Direttivo, in base ai requisiti stabiliti dall'Assemblea medesima.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e rappresenta le piccole imprese edili, tutelandone gli interessi a tutti i livelli organizzativi.

#### *Art.14*

### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI**

Il Presidente detiene la rappresentanza legale del Collegio nei confronti dei soci e dei terzi.

In sua assenza, la rappresentanza del Collegio spetta al Vice Presidente anziano.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, su motivata proposta del Consiglio Direttivo, e dura in carica quattro anni, al termine dei quali non è rieleggibile nella medesima carica per il quadriennio successivo.

Spettano in particolare al Presidente i compiti di:

- a. Convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative delibere

- b. Intrattenere i rapporti con i terzi in qualità di rappresentante del Collegio
- c. Adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività del Collegio
- d. Esercitare, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le decisioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Il Vice Presidente anziano viene eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea dei soci nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

In assenza del Presidente spetta al Vice Presidente anziano la rappresentanza del Collegio.

Il Presidente del Collegio può proporre al Consiglio Direttivo e nell'ambito dei suoi componenti la nomina di altri Vice Presidenti, in relazione alla rappresentatività esterna e all'articolazione di attività del Collegio.

I Vice Presidenti così nominati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha eletti.

#### *Art.15*

### **SEGRETERIA**

Il Segretario del Collegio è il Direttore dell'Associazione degli Industriali, che sovrintende agli uffici e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Segretario partecipa a tutte le riunioni interne ed esterne ed assiste gli organi statutari del Collegio nello sviluppo delle loro funzioni.

Al Segretario può essere delegata dal Presidente la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici dei conti correnti postali.

Presso la Segreteria sono conservati i verbali delle Assemblee e delle riunioni degli organi statutari.

#### *Art.16*

### **MODIFICHE STATUTARIE**

Per deliberare le modifiche al presente Statuto, salvo quanto disposto al successivo art.18, occorre l'intervento della maggioranza delle imprese associate e il consenso dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

*Art.17*

**SCIoglimento DEL COLLEGIO**

Per deliberare lo scioglimento del Collegio occorre l'intervento dei quattro quinti delle imprese associate ed il consenso dei quattro quinti dei voti presenti o rappresentati.

Le eventuali attività residue possono essere devolute ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

*Art.18*

**APPLICAZIONE DELL'ART.39 DELLA COSTITUZIONE**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare al presente Statuto le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie con urgenza per ottenere la registrazione del Collegio dei Costruttori Edili – ANCE Mantova ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

*Art.19*

Per quanto non espressamente non previsto dal presente Statuto e ad integrazione del medesimo, valgono le norme e dello Statuto dell'ANCE e dello Statuto dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova.

**Norme transitorie**

Il presente atto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea, ad eccezione delle norme relative alle nuove attribuzioni dell'Assemblea, di cui alle lettere A), B), E) che sono sospese fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio Direttivo